



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N°55
Reg. delib.
del 28-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
---------	--

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Perencin Mattia	Presente	CIETTO ERICA	Presente
Andreola Michele	Presente	ZANETTE MIRCA	Presente
SPADETTO SILVIA	Presente	BRUN ANTONIO	Assente
MEROTTO MANUELA	Presente	NARDI GIUSEPPE	Assente
GUIZZO STEFANO	Presente	BRESSAN STEFANO	Presente
TOGNON MASSIMO	Presente	NADAI ELISA	Assente
BIANCO MARIA TERESA	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Presiede l'adunanza il Signor Perencin Mattia in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. Bassani Manuela.

Sono scrutatori i Signori:

GUIZZO STEFANO

CIETTO ERICA

BRESSAN STEFANO

OGGETTO	Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore Merotto Manuela, che illustra brevemente i contenuti della presente deliberazione come da allegato;

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 recante "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", che stabilisce: "*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

VISTO l'articolo 2, primo comma, lettera h) del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che definisce i "servizi di interesse generale" come "*le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*";

VISTA la successiva lettera i) del citato articolo 2, primo comma, del decreto legislativo n. 175/2016 che qualifica i "servizi di interesse economico generale" come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

CONSIDERATO che:

- la scadenza di cui al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 è il 31 dicembre 2023;
- la disposizione prevede una "ricognizione periodica" della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione societaria;

RILEVATO che il dato letterale della norma fa riferimento ai “servizi affidati” e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete a rilevanza economica affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel Testo Unico Servizi Pubblici Locali (TUSPL) quali trasporto pubblico locale, servizio idrico integrato e igiene ambientale);

VISTO l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 201/2022 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea;

CONSIDERATO pertanto che:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del decreto legislativo n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara;

RILEVATO che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti;
- idrico;
- distribuzione del gas;
- trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO che è più difficile stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

PRESO ATTO che l’Ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”;

DATO ATTO che, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;

VISTO l’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 201/2022 in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 9
contrari nessuno
astenuti n. 1 (Bressan Stefano)

DELIBERA

1. di approvare, richiamate le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di provvedere agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 201/2022.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere dettata dai termini di legge per l'approvazione, con la seguente successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 9
contrari nessuno
astenuti n. 1 (Bressan Stefano)

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to dott. Perencin Mattia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Bassani Manuela

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to Baratto Cristina

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to Baratto Cristina

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 28-12-2023**

Oggetto: Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 25.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li
15-01-2024

L'incaricato

F.to dott.ssa Lucchetta Marta

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 del 28-12-2023

Oggetto: Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'incaricato
F.to Lucchetta Marta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L'ADDETTO INCARICATO



Comune di Farra di Soligo

**LA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
A RILEVANZA ECONOMICA
2023
(articolo 30, D.Lgs. 201/2022)**

SOMMARIO

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione	2
Premessa.....	2
L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale	2
Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati	3
I servizi a rete.....	5
I servizi non a rete.....	7
Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Farra di Soligo.....	11
Sezione A - Affidamenti in house.....	12
Sezione B - Affidamenti NON in house.....	13
1. Servizio illuminazione votiva	13
2. Servizio ristorazione scolastica.....	19
Appendice normativa	25

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione

Premessa

L'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione deve rilevare, in relazione a ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023).

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo infine che la relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata annualmente.

L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del Testo unico sui servizi pubblici locali definisce i «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; secondo la successiva lettera i) i «servizi di interesse economico generale sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

E' indispensabile dunque verificare, caso per caso, la presenza di un "mercato" reale o potenziale, la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi.

La qualificazione di un servizio "a rilevanza economica" mostra dunque un carattere dinamico ed è connessa alla evoluzione culturale, economica e tecnologica. Seguendo il punto di vista comunitario questo significa che i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno tra cui quello della concorrenza.

Generalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. Attività e servizi non economici sono per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica, ma in realtà qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di

rilevanza economica può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni.

In breve, ai fini della rilevanza o meno di un servizio pubblico locale, è necessario prendere in considerazione:

1. gli elementi tecnici del servizio;
2. le modalità di gestione del servizio;
3. l'appetibilità di mercato se il servizio stesso dovesse essere messo a gara.

Nel primo anno di applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo. 201/22 il Comune di Farra di Soligo ha individuato la situazione rappresentata nella tabella di seguito esposta.

Tipologia del servizio pubblico locale	Di rilevanza economica generale	NON di rilevanza economica generale
Trasporto scolastico	X	
Illuminazione votiva	X	
Servizi cimiteriali	X	
Ristorazione scolastica	X	
Impianti sportivi		X
Rifiuti	X	
Servizio idrico integrato	X	
Biblioteca		X
Servizi sociali		X
Manutenzione edifici		X
Manutenzione verde pubblico		X
Illuminazione pubblica		X
Assistenza domiciliare		X
Assistenza minori		X
Assistenza disabili		X

Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati

Le forme di gestione

L'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale:

a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione.

b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016. L'art. 17 del decreto legislativo 201/22 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del

servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio. Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante; l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs 267/00 - TUEL).

Ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 occorre poi enucleare, all'interno della categoria dei servizi di interesse economico generale, solo quelli affidati all'esterno (in appalto o concessione), che pertanto non siano esercitati in economia o internamente all'ente.

Tipologia del servizio	Gestito in economia	Affidato all'esterno
Trasporto scolastico	X	
Illuminazione votiva		X
Servizi cimiteriali	X	
Ristorazione scolastica		X
Rifiuti		X (Affidamento tramite ATO)
Servizio idrico integrato		X (Affidamento tramite ATO)

La seguente tabella evidenzia, nell'ambito dei servizi esternalizzati, le modalità di affidamento:

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Affidato a società partecipata		Affidato a terzi
	In house	Non in house	
Illuminazione votiva			X
Ristorazione scolastica			X

I servizi a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

la distribuzione dell'energia elettrica

la distribuzione del gas naturale

il servizio idrico integrato

la gestione dei rifiuti urbani

il trasporto pubblico locale.

Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell'economia.

I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:

- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l'organizzazione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell'affidamento dei servizi;
- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.

Più precisamente:

1. l'indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l'esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
2. la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
3. le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d'ambito ai quali hanno l'obbligo di aderire;
4. la pianificazione e l'affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità, garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.

A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali" (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).

Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all'espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.

Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:

- d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti
- d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per il trasporto pubblico locale

Ha infatti previsto, all'art. 4, che le nuove disposizioni che si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.

Servizio idrico e gestione rifiuti

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l'art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa

vigente.

Trasporto pubblico locale

Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 32 afferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto 201/22.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

- nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;
- ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza) del decreto 201/22, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Infine, gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

I servizi non a rete

Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante i servizi non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Finalità della ricognizione

La ricognizione deve dare conto dell'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone, in modo analitico, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio.

Occorre pertanto tenere conto degli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9 del decreto (costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori, ecc.) definiti, per i servizi a rete, dalle Autorità di settore e, per quelli non a rete, dai Ministeri;

Infine, sarà verificata la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. 201/2022 di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Analisi dei singoli servizi

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell'andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/22) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli enti locali è consentito l'esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità.

Il decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono state definiti:

- i costi di riferimento dei servizi;
- lo schema tipo di piano economico-finanziario;
- gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il decreto legislativo 201/22 prevede un contenuto minimo del contratto, relativo ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;

- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative;
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

Le relazioni fra l'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 e l'articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 175/2016)

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 stabilisce l'obbligo di adozione di un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, con predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché di una rendicontazione circa le azioni precedentemente avviate.

A questo adempimento ora si affiancano le disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 che fanno coincidere, all'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il termine di predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo quindi per le Amministrazioni la predisposizione, entro il termine del 31.12, di due distinte analisi, tra loro correlate.

Il comma 2 dell'articolo 30 prevede, poi, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP.

Sul tema, interviene altresì il comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs. 201/2022, nel punto in cui prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del TUSP, l'Amministrazione evidenzii ora anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

Pubblicazione e trasparenza

Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 201/2022 prevede che la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto debba essere:

- pubblicata, senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- trasmessa contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul suo portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza servizi pubblici locali», dando evidenza della data di pubblicazione;
- resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai luoghi di prima pubblicazione indicati ai punti precedenti.

Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Farra di Soligo

Si espone di seguito l'analisi con riferimento a ciascun servizio, seguente l'ordine di esposizione della tabella.

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Soggetto in house	Soggetto terzo
Illuminazione votiva		Elettrotecnica C. Lux Snc
Ristorazione scolastica		Elior ristorazione Spa

Sezione A - Affidamenti in house

Sezione che costituisce appendice al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

L'ente non ha affidato nessun servizio a società in house.

Sezione B - Affidamenti NON in house

Sezione da approvare contestualmente al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

1. Servizio illuminazione votiva

1. Descrizione

Il Comune di Farra di Soligo affida alla Ditta Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. S.R.L. il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Col San Martino, Farra di Soligo e Soligo. La concessione del servizio ha durata trentennale con termine iniziale l'01/03/1998.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio di illuminazione votiva

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, accertamenti riferiti all'anno 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

SOLO ENTRATA		
	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2023	ACCERTAMENTO 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	10.500,00 €	10.461,01 €

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. S.R.L.

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	1.818.021,00 €	1.753.558,00 €
B	Componenti negativi della gestione	1.733.212,00 €	1.540.729,00 €
Risultato della gestione		84.809,00 €	212.829,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	- €	- €
	Oneri finanziari	- €	3,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		

Rivalutazioni	- €	- €
Svalutazioni	- €	- €
Risultato gestione finanziaria	- €	3,00 €
Risultato della gestione operativa	84.809,00 €	212.826,00 €
Risultato prima delle imposte	84.809,00 €	212.826,00 €
Imposte	36.857,00 €	67.176,00 €
Risultato d'esercizio	47.952,00 €	145.650,00 €

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	73.317,00 €	72.941,00 €
Immobilizzazioni materiali	692.583,00 €	451.949,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	103,00 €	103,00 €
Totale Immobilizzazioni	766.003,00 €	524.993,00 €
Rimanenze	60.522,00 €	43.233,00 €
Crediti	138.413,00 €	178.279,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	- €
Disponibilità liquide	997.679,00 €	1.389.809,00 €
Totale attivo circolante	1.196.614,00 €	1.611.321,00 €
Ratei e risconti	- €	5.676,00 €
TOTALE ATTIVO	1.962.617,00 €	2.141.990,00 €
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	908.075,00 €	1.260.124,00 €
Fondo rischi e oneri	397.177,00 €	371.211,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	119.650,00 €	106.301,00 €
Debiti	537.715,00 €	404.354,00 €
Ratei e risconti	- €	- €
TOTALE PASSIVO	1.962.617,00 €	2.141.990,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO		5,28%		11,56%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	47.952		145.650	
PATRIMONIO NETTO	908.075		1.260.124	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		2,16		1,70
TOTALE IMPIEGHI	1.962.617		2.141.990	
PATRIMONIO NETTO	908.075		1.260.124	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		4,32%		9,94%
RISULTATO OPERATIVO	84.809		212.829	
TOTALE IMPIEGHI	1.962.617		2.141.990	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		5,03%		12,69%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	84.809		212.829	

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.687.005		1.676.975	
--	-----------	--	-----------	--

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		0,86		0,78
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.687.005		1.676.975	
TOTALE IMPIEGHI	1.962.617		2.141.990	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1,19		2,40
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	908.075		1.260.124	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	766.003		524.993	

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,67		0,91
PASSIVITA' CONSOLIDATE	516.827		477.512	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	766.003		524.993	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	

DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		1,86		3,44
DISPONIBILITA' LIQUIDE	997.679		1.389.809	
PASSIVITA' CORRENTI	537.715		404.354	

3. La qualità del servizio fornito

Descrizione	Tipologia indicatore	ILLUMINAZIONE VOTIVA
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	buono
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	7 giorni
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	7 giorni
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	7 giorni
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	7 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	7 giorni
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	7 giorni
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	non applicabile
Carta dei servizi	qualitativo	buona
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	buona
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	buona
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	non applicabile
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	non applicabile

Descrizione	Tipologia indicatore	ILLUMINAZIONE VOTIVA
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	previsti dalla legge
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	non applicabile
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	no
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	no
Accessi riservati (servizio destinato ad un determinato bacino di utenti)	quantitativo	non applicabile
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	no

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

2. Servizio ristorazione scolastica

1. Descrizione

Con Determinazione n. 291 del 26/07/2021 con oggetto Concessione del servizio di ristorazione scolastica anni scolastici 2021/2022,2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Determina di aggiudicazione Lotto n. 8 Comune di Farra di Soligo. CIG master 86775458A9 CIG derivato 8841075DE1, il Comune di Farra di Soligo affida la Concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale, per il periodo dall'01.09.2021 al 31.08.2025 alla ditta Gemeaz Elior SpA, con sede in via Venezia Giulia 5/A a Milano – PI e CF 05351490965, per l'importo complessivo di euro 908.205,00 IVA esclusa, di cui euro 4.080,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con successiva Determinazione n. 37 del 04/02/2022 il Comune di Farra di Soligo prende atto della fusione mediante incorporazione della società Gemeaz Elior S.p.A. nella società Elior Ristorazione S.p.A, con sede in Via privata Venezia Giulia 5/A 20157 Milano, CF e PI 08746440018 dal 01.02.2022 e aggiorna di conseguenza tutti gli impegni a questo collegati.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio di ristorazione scolastica

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Elior Ristorazione S.p.A

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	443.367.154,00 €	289.952.215,00 €
B	Componenti negativi della gestione	464.881.366,00 €	303.915.671,00 €
Risultato della gestione		- 21.514.212,00 €	- 13.963.456,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	1.128.063,00 €	966.191,00 €
	Oneri finanziari	1.900.819,00 €	2.443.808,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	- €	- €
	Svalutazioni	- 5.500.000,00 €	- 3.492.000,00 €
	Risultato gestione finanziaria	- 6.272.756,00 €	- 4.969.617,00 €
Risultato della gestione operativa		- 27.786.968,00 €	- 18.933.073,00 €

Risultato prima delle imposte	-	27.786.968,00 €	-	18.933.073,00 €
Imposte	-	36.586,00 €		7.619.454,00 €
Risultato d'esercizio		- 27.750.382,00 €		- 26.552.527,00 €

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	13.240.729,00 €	10.837.226,00 €
Immobilizzazioni materiali	19.300.310,00 €	16.558.383,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	14.835.888,00 €	75.913.895,00 €
Totale Immobilizzazioni	47.376.927,00 €	103.309.504,00 €
Rimanenze	7.186.427,00 €	2.618.596,00 €
Crediti	86.288.887,00 €	66.767.496,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	36.716.957,00 €	4.238.685,00 €
Disponibilità liquide	1.105.133,00 €	1.592.410,00 €
Totale attivo circolante	131.297.404,00 €	75.217.187,00 €
Ratei e risconti	3.755.542,00 €	2.534.252,00 €
TOTALE ATTIVO	182.429.873,00 €	181.060.943,00 €
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	59.610.696,00 €	67.414.784,00 €
Fondo rischi e oneri	7.466.062,00 €	1.717.971,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	4.418.777,00 €	3.008.847,00 €
Debiti	109.157.380,00 €	108.390.481,00 €
Ratei e risconti	1.776.958,00 €	528.860,00 €
TOTALE PASSIVO	182.429.873,00 €	181.060.943,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO		- 46,55%		- 39,39%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(27.750.382)		(26.552.527)	
PATRIMONIO NETTO	59.610.696		67.414.784	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		3,06		2,69
TOTALE IMPIEGHI	182.429.873		181.060.943	
PATRIMONIO NETTO	59.610.696		67.414.784	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		-11,79%		-7,71%
RISULTATO OPERATIVO	(21.514.212)		(13.963.456)	
TOTALE IMPIEGHI	182.429.873		181.060.943	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		- 4,92%		- 5,88%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	(21.514.212)		(13.963.456)	

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	437.670.312		237.633.373	
--	-------------	--	-------------	--

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		2,40		1,31
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	437.670.312		237.633.373	
TOTALE IMPIEGHI	182.429.873		181.060.943	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1,26		0,65
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	59.610.696		67.414.784	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.376.927		103.309.504	

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,27		0,05
PASSIVITA' CONSOLIDATE	12.591.048		5.610.306	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.376.927		103.309.504	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		0,01		0,01
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.105.133		1.592.410	

PASSIVITA' CORRENTI	110.228.129		108.035.853	
---------------------	-------------	--	-------------	--

3. La qualità del servizio fornito

Descrizione	Tipologia indicatore	RISTORAZIONE SCOLASTICA
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	10 giorni
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	10 giorni
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	10 giorni
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	10 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	10 giorni
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	tempestivo
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	quotidiani
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	NO

Descrizione	Tipologia indicatore	RISTORAZIONE SCOLASTICA
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati (servizio destinato ad un determinato bacino di utenti)	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	NO

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

Farra di Soligo 21 dicembre 2023

Appendice normativa

Articolo 30 decreto legislativo 201/2022

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 7 decreto legislativo 201/2022

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art 8 decreto legislativo. 201/2022

Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art 9 decreto legislativo 201/2022

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.